

Il regime fiscale della SICAF comporta l'esonero dalla dichiarazione dei redditi

Tali società sono esenti dall'IRES, mentre i proventi percepiti dai sottoscrittori scontano la ritenuta del 26%

/ Stefania BARSALINI e Salvatore SANNA

La SICAF, come definita dall'[art. 1](#), comma 1, lett. i-bis del DLgs. 58/98, è "l'**OICR chiuso** costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia, avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi". Giuridicamente, quindi, le SICAF sono società per azioni incluse nel novero degli OICR italiani insieme ai fondi comuni di investimento e alle SICAV.

Pertanto, si tratta di un "organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una **pluralità di investitori** mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predefinita" (art. 1, comma 1, lett. k) del DLgs. 58/98).

Sotto il profilo fiscale, l'[art. 73](#), comma 5-*quinquies* del TUIR stabilisce che i redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato "sono **esenti** dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale".

In sostanza, è quindi previsto il regime di esenzione dall'IRES per i **redditi** percepiti dagli organismi dotati dei **requisiti** richiesti dalla normativa civilistica qualora si verifichi la sussistenza di una forma di gestione collettiva del risparmio (circ. Agenzia delle Entrate n. [33](#) del 15 luglio 2011). Tuttavia, qualora l'OICR non possieda i requisiti previsti dalla normativa civilistica, non si rientra nella disciplina fiscale prevista dall'art. 73, comma 5-*quinquies* del TUIR, ma si renderanno applicabili le **disposizioni ordinarie** in materia di imposta sul reddito delle società (IRES).

Il DLgs. 4 marzo 2014 n. [44](#) (emanato in attuazione della direttiva [2011/61/UE](#) e che introduce nella definizione di OICR italiani anche le SICAF), all'art. 9, commi 2 e 3, estende alle SICAF non immobiliari le disposizioni fiscali proprie delle SICAV e disciplina la tassazione dei proventi distribuiti dalla SICAF in capo agli investi-

tori. Più in dettaglio, gli investitori delle SICAF – diverse da quelle immobiliari –, in funzione del regime applicabile in relazione al loro status fiscale, potranno conseguire sia **redditi di capitale** sia redditi diversi di natura finanziaria, nonché redditi di impresa nell'ipotesi in cui agiscano nell'esercizio di un'impresa commerciale, potendo, ove ne ricorrano i presupposti, essere soggetti alla ritenuta (a titolo d'acconto o di imposta) prevista dall'[art. 26-quinquies](#) del DPR 600/73.

Come chiarito da ultimo dalla risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate 5 aprile 2019 n. [98](#), ai fini fiscali le SICAF sono assimilate agli **enti non commerciali** di cui all'[art. 73](#), comma 1, lett. c) del TUIR.

In merito, è necessario considerare che, secondo il combinato disposto degli [artt. 143 e 153](#) del TUIR, gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi solo in presenza di redditi imponibili, mentre le SICAF producono redditi esenti quando esercitano la propria attività.

Tali soggetti, inoltre, non rientrano nemmeno tra gli enti obbligati alla tenuta delle scritture contabili *ex art. 13* del DPR 600/73, i quali sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi anche in assenza di redditi imponibili.

Occorre presentare la dichiarazione IRAP

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, le SICAF, pur avendo la veste di società per azioni, generalmente non sono tenute alla presentazione del modello REDDITI ENC, ma resta fermo l'obbligo di presentazione del **modello 770**, compilando i quadri SM o SL, in funzione della natura della ritenuta applicata, a titolo di acconto (quadro SL) o a titolo di imposta (quadro SM).

Per quanto riguarda l'IRAP, invece, il discorso è differente. Infatti, le SICAF sono **soggetti passivi** del tributo regionale in base all'[art. 3](#) del D.Lgs. n. 446/1997 e sono tenute all'applicazione di detta imposta sulla differenza tra le commissioni attive di sottoscrizione e le commissioni passive dovute ai soggetti collocatori, al netto dell'ammontare pari al 90% delle spese amministrative e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale (*cfr.* [art. 6](#), commi 4 e 5 del DLgs. n. 446/1997).